

SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI
INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE,
FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO
ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSE

IL RESPONSABILE
ANNAMARIA DITERLIZZI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA
FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA

IL RESPONSABILE
FRANCESCA BERGAMINI

Ai Soggetti Gestori
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative generali per la realizzazione delle attività orientative, formative e per l'inserimento lavorativo in seguito al DPCM del 3/12/2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020 che all'art. 1 comma 10) lettera s) dispone che *“Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.*

Con nota prot. Prot. 04/12/2020.0805622.U del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale sono state fornite indicazioni operative per garantire la continuità delle opportunità nel rispetto delle disposizioni.

Con la presente si forniscono specifiche indicazioni che sostituiscono quanto già indicato con le comunicazioni prot. 24/11/2020.0776946.U e 26/11/2020.0783280.U con riferimento al DPCM del 3/11/2020.

Con riferimento alle **attività formative corsuali** riconducibili alle seguenti tipologie:

- C03 Formazione permanente
- C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
- C07 Alta formazione
- C08 Formazione continua
- C10 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche
- C11 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

tel 051.527.3891 – 3896 – 3727
fax 051.527.3305

Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it

indipendentemente dalle caratteristiche dell'utenza, dagli atti di approvazione e dalla complessità delle Operazioni, dall'ambito settoriali di riferimento si precisa che:

attività teorica	ammessa unicamente a distanza
attività laboratoriale o esperienziali e se prevista	ammessa unicamente in presenza. Le attività laboratoriali ed esperienziali ricomprendono le attività che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, che non possono essere realizzate a distanza e che costituiscono parte integrante e sostanziale dei percorsi e pertanto ricomprendono le attività artistiche musicali e attoriali. Le attività coreutiche possono essere realizzate in presenza unicamente in forma individuale, come specificato di seguito.
stage/tirocinio curricolare se previsto	ammesso in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza
project work se previsto	ammessa la realizzazione a distanza e la realizzazione in presenza per le sole attività che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni e che pertanto non possono essere realizzate a distanza
progetto impresa se previsto	ammessa la realizzazione a distanza e la possibilità di realizzazione parziale in presenza nei contesti di impresa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, o in laboratorio in presenza
visite guidate	non ammesse

Preme precisare che resta nella responsabilità dei soggetti titolari la corretta applicazione delle disposizioni ed in particolare la corretta individuazione delle attività laboratoriali o esperienziali ovvero delle attività che possono essere erogate in presenza.

Preme inoltre precisare che gli enti dovranno rispettare i protocolli di sicurezza di cui alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all'allegato 9 del DPCM 3/12/2020 *FORMAZIONE PROFESSIONALE* nonché eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili (a titolo di esempio per le attività di laboratorio nei percorsi di estetica le indicazioni *SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) ...*).

Preme precisare che, stante quanto disposto alla lettera g) comma 10 dell'art. 1 del DPCM 3/12/2020 che dispone "..... , **lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto**", le attività formative di "danza" possono essere realizzate in presenza solo in forma individuale, in quanto la danza è ricompresa tra gli sport di contatto. (DECRETO 13 ottobre 2020 Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)).

Per le **attività e relativi progetti correlati**, se previsti, si precisa quanto segue:

A09 attività sostegno nei contesti formativi	ammessa in presenza (in accompagnamento ad attività realizzate in presenza) e a distanza
--	--

esami conclusivi	ammessi a distanza. Possono essere svolti in presenza qualora richiedano una valutazione attraverso prove pratiche o prove da realizzare con l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni. Le prove d'esame, se realizzate in forma individuale, e i colloqui individuali possono essere realizzati in presenza.
selezioni in accesso ai percorsi	ammesse unicamente a distanza: si richiede la massima attenzione a garantire pari opportunità di accesso a tutti i candidati, il rispetto delle tipologie e criteri di selezione, una adeguata comunicazione di verifica della effettiva disponibilità delle strumentazioni necessarie da parte dei candidati

I progetti di cui alla **tipologia A08 accompagnamento alle imprese**, trattandosi di attività formativa non laboratoriale o pratica, possono essere realizzati unicamente a distanza indipendentemente dalla sede di realizzazione, dalla numerosità gruppo partecipanti e pertanto per i progetti aziendali o interaziendale.

Con riferimento alle attività riconducibili **alle prestazioni per il lavoro** si precisa che:

orientamento individuale/accompagnamento individuale	A01-A01a-A01b-AL11-AL12	ammesso in presenza e a distanza
orientamento in piccolo gruppo /laboratori orientativi	LL01- A01-A01a-A01b-AL11	ammesso a distanza
Azioni per le competenze individuali	AL13 – AL14	ammesso in presenza e a distanza
Azioni per le competenze in piccolo gruppo	AL14	ammesso a distanza
accompagnamento al lavoro	A02	ammesso in presenza e a distanza
tirocini non curricolari	TP01-TP02	ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza o prevedendo il ricorso alle tecnologie per una realizzazione a distanza laddove le caratteristiche del progetto lo consentano
attività sostegno nei contesti lavorativi	A10	ammesso in presenza e a distanza
servizio individuale di formalizzazione e certificazione delle competenze	Fc01-Fc01a	ammesso in presenza e a distanza

Con riferimento alle **attività orientative e per il successo formativo** attuative di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1338/2018, quindi le diverse operazioni attuative del piano triennale, preme precisare che:

- le attività di orientamento individuale possono essere erogate sia in presenza sia a distanza

- le attività orientamento di gruppo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 comma 10), lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020 a fronte di formale richiesta delle Istituzioni scolastiche le stesse potranno essere realizzate in presenza negli spazi resi disponibili dalle stesse istituzioni scolastiche per l'organizzazione e lo svolgimento di attività educative, non scolastiche né formali. Tali previsioni non dipendono dalla tipologia di azione (Azioni di orientamento specialistico in piccolo gruppo - A01A, Laboratori formativi - C03, Azioni di informazione e sensibilizzazione - 59).

Le medesime previsioni sono altresì applicabili alle attività previste nell'ambito del **progetto FAMI CASPER II Piano Regionale Multi-Azione PROG 2350**.

Con riferimento alle azioni rivolte agli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso scolastico individuati dalle Istituzioni scolastiche di riferimento di cui alle **Operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani con disabilità (di cui agli Inviti approvati con deliberazioni di Giunta regionale n. 426/2019 e n. 1078/2020)** si evidenzia quanto segue:

- DPCM del 3 dicembre 2020, a conferma di quanto già previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 10) lettera s) dispone che *“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”*
- nota prot. 0001990 del 5/11/2020 dal Capo dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione *“In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”;*

Per quanto sopra i dirigenti scolastici, al fine di favorire la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, potranno formalmente richiedere agli enti di formazione l'erogazione in presenza delle attività orientative, formative e laboratoriali, anche con l'eventuale coinvolgimento, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, sia presso le proprie sedi sia, laddove sia necessario l'utilizzo di laboratori specifici altrimenti non disponibili, presso i laboratori degli Enti di formazione.

Si specifica inoltre, con riferimento **a tutte le attività rivolte ai giovani e agli adulti disabili con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali**, che le attività pratiche e laboratoriali che possono essere realizzate in presenza ricomprendono tutte le attività che per le specifiche condizioni individuali non possono essere fruite a distanza in quanto richiedono ausili specifici, supporti di assistenza, tutoraggio e accompagnamento all'apprendimento. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dalla tipologia formativa.

Con riferimento alle **Attività formative regolamentate** si precisa quanto segue.

Il DPCM del 3/12/2020 conferma quanto previsto dal DPCM del 3/11/2020 e dispone che *“Sono altresì consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza*, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Pertanto, tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza, nel rispetto delle misure richiamate. Si evidenzia l'opportunità di realizzare a distanza tutte le attività di tipo teorico. In particolare, riguardo alla formazione obbligatoria, si ricorda che laddove erogata a distanza, dovrà rispettare quanto sotto riportato:

Formazione generale di base –

- 4 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio specifico:

- Basso: 4 ore - videoconferenza o e-learning
- Medio: 8 ore - videoconferenza
- Alto: 12 ore - videoconferenza

Aggiornamento sicurezza

- 8 ore e-learning o videoconferenza

Formazione rischio medio e alto unicamente in videoconferenza sincrona, non è ammesso il ricorso all'e-learning.

Preme precisare che le specifiche disposizioni in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sono applicabili ai:

- progetti “specificamente finalizzati e dedicati” di cui alla tipologia C03 ricompresi in Operazioni ricomprendenti anche altri progetti;
- progetti ricompresi di Operazioni autorizzate

Pertanto, non sono applicabili a singoli moduli formativi ricompresi in Progetti riferiti a obiettivi formativi ulteriori.

Con riferimento alle **altre specifiche attività regolamentate, comprese la formazione per l'acquisizione di qualifiche regolamentate (in particolare Operatore Socio Sanitario, Estetista e Acconciatore)** sono applicabili le previsioni sotto riportate con riferimento alle attività formative:

attività teorica	ammessa unicamente a distanza
attività laboratoriale o esperienziali e se prevista	ammessa unicamente in presenza. Le attività laboratoriali ed esperienziali ricomprendono le attività che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, che non possono essere realizzate a distanza e che costituiscono parte integrante e sostanziale dei percorsi
stage/tirocinio curricolare se previsto	ammesso in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza
visite guidate	non ammesse
esami conclusivi	ammessi a distanza. Possono essere svolti in presenza qualora richiedano una valutazione attraverso prove pratiche o prove da realizzare con l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni. Le prove d'esame, se realizzate in forma individuale, e i colloqui individuali possono essere realizzati in presenza.
selezioni in accesso ai percorsi	ammesse unicamente a distanza: si richiede la massima attenzione a garantire pari opportunità di accesso a tutti i candidati, il rispetto delle tipologie e criteri di selezione, una adeguata comunicazione di verifica della effettiva disponibilità delle strumentazioni necessarie da parte dei candidati

Si specifica che il ricorso alla formazione a distanza, nell'ambito delle attività formative "regolamentate", dovrà rispettare quanto previsto della Delibera di Giunta regionale n. 550 del 25/05/2020 - Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020 concernente l'individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid-19.

Le presenti indicazioni decorrono dalla data del 4/12/2020 (data di entrata in vigore del DPCM 3/12/2020).

Resta che le precedenti disposizioni (di cui alle note prot. 24/11/2020.0776946.U e 26/11/2020.0783280.U) trovano applicazione nel periodo dal 6/11/2020 (data di entrata del DPCM del 3/11/2020) e fino all'applicazione delle presenti.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio
Annamaria Diterlizzi
(Firmato digitalmente)

La Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
(Firmato digitalmente)